

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 933/AV3 DEL 17/07/2018

**Oggetto: CURE PRESSO CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE (AUSTRIA) F. T. –
D.M. 03/11/1989 D.P.C.M. 1/12/2000 E DGRM N.638/2005- LIQUIDAZIONE ACCONTO
ANNO 2018.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. **Di riconoscere** e conseguentemente liquidare alla sig.ra F.T., le cui generalità possono desumersi dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di **euro 3.316,05** (70% del 40% ammissibile), a titolo di acconto delle spese di cui al preventivo (un mese) per le cure autorizzate, presso il Centro Tirol KliniKen-Landeskrankenhaus di Hochzirl (Austria) dal direttore di distretto dell'Area Vasta 3 in data 14/06/2018, su parere conforme del Centro Regionale di Riferimento (CRR) branca di neuro riabilitazione del 13/06/2018 (nota prot. n.67/0040997/13/06/2018/ORMARCHE/DMO/P, periodo 02/07/2018-31/12/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.M.03/11/89, della D.G.R.M. 638/2005 e delle direttive impartite con nota prot.14272/DIP/RUF/MP del 06/07/2005;
2. **Di stabilire** che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell'utente e dati sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano;
3. **Di dare atto** che l'importo di euro 3.316,05, sarà imputato al budget che sarà assegnato per l'anno 2018, Aut. AV3 Terr. n.31 Sub 1 /2018, conto economico 0508010201, centro di costo 0822999;
1. **Di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
2. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. **Di dare atto** che ai fini della repertoriatura su atti web la presente determina rientra nei casi " altre tipologie".

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà resa economicamente compatibile con il budget che sarà assegnato per l'anno 2018.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 1 (una) pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI

Legge Regionale n.. 13/2003 in oggetto “ Riorganizzazione del Servizio sanitario Regionale” e s.m.i;

- **D.M. 03/11/89** e successive modifiche e integrazioni “ Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di alta specializzazione”, in particolare l’art. 4 “ autorizzazione” l’art. 6 “ concorso nella spesa”, ove oltre ai limiti e ai criteri di rimborso si prevede anche, al comma 13 che possono essere concessi acconti da parte delle ASL anche prima della partenza o durante il trasferimento, in considerazione della loro entità o delle condizioni di pagamento in uso, l’acconto non può superare complessivamente il 70% del presumibile rimborso spettante, l’art.7 comma 3 e 4 ove sono previste deroghe alle disposizioni e criteri di cui all’art.6 anche in caso di prestazioni fruitive ai sensi delle convenzioni europee di reciprocità con emissione dei formulari previsti;

- **Regolamento (CE) 833/04** e s.m.i. in particolare l’art. 20: “ Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura- Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza”;

- **Regolamento (CE) 987/09** (attuativo del reg. 833/04), in particolare l’art. 26 “ Cure programmate”;

- **D.M. 13/5/1993** che ha attribuito le competenze in materia di concorsi nelle spese alle Regioni;

- **D.P.C.M.1/12/2000** “ Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap, in centri di elevata specializzazione ”, ove si stabilisce che il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate al Centro di altissima specializzazione, sono equiparate a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera, in particolare l’art 1, ove si specifica che nel caso sia prevista l’ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell’accompagnatore solo dietro dichiarazione da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessità della presenza dell’accompagnatore durante la degenza;

- **D.P.C.M. 12/01/2017** “ definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’art.1, comma 7, del D.Lgs.30/12/1992,n.502, in particolare l’art. 34, comma 5 “ Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all’estero il concorso alle spese di soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

- **D.G.RM. 26/06/2017 n.716** che recepisce il D.P.C.M. 12/01/2017;

- **Accordo Stato-Regioni** Rep. Atti n. 1611 del 6/2/2003 concernente alcune modalità applicative del DPCM 1/12/2000 sopra citato, ove si stabilisce tra l'altro che qualora si tratti di un nucleo familiare per il quale l'indicatore I. S. E. E. sia superiore ad Euro 13.000, come nel caso in specie, il rimborso delle prestazioni di soggiorno possono essere rimborsate nei limiti dell'80%, nonché si debba escludere dagli acconti il concorso alla spesa di soggiorno;
- **D. G. R. M. n. 638 del 23/5/2005**, con la quale la Regione Marche ha recepito l'accordo suddetto;
- **Circolare Ministero della Salute prot. DGRUERI/10127/I.3b. del 22/12/2004** (trasmessa con nota Regione Marche n.245/2005), relativa a ricoveri in Austria con formulario E112 presso centri di altissima specializzazione in Tirolo (Clinica universitaria di Innsbruck), ove si specifica che tali Centri non possono soddisfare la richiesta di prestazioni altamente specializzate se non dopo un certo periodo di attesa, secondo la classe tariffaria generale, nel caso di trattamento necessario ove vi sia la disponibilità. Nel caso si riceva un trattamento senza iscrizione alle liste di attesa, si avrà un contratto privato tra paziente e struttura e i costi saranno assunti dal paziente, secondo le condizioni della classe speciale, come nel caso in specie. La Cassa del Tirolo si assumerà esclusivamente i costi di quella (ristretta) corrispondente alla tariffa generale. In caso di richieste di rimborso, la differenza di classe potrà essere eventualmente essere presa in considerazione dalla ASL trasmettendo la documentazione alla competente Commissione Regionale per l'acquisizione del parere sulla determinazione del concorso erogabile ex art.7 comma 3 e comma 4 del DM.03/11/89;
- **Circolare Regione Marche prot. 14272/DIP5/RUF/MP del 06/7/2005**, con la quale facendo riferimento alla precedente nota del 12/1/2005 n.545/2005, sempre relativa al ricovero in Austria con formulario E112 (S2) presso centri di altissima specializzazione in Tirolo (clinica Universitaria di Innsbruck ed altri), assistenza indiretta aggiuntiva per prestazioni non erogate in regime comunitario e di competenza regionale si dispone che per qualsiasi intervento autorizzato dal Centro Regionale di Riferimento, i costi sostenuti per il trattamento in classe speciale, saranno rimborsati nella misura del 40% (alla stregua delle prestazioni libero professionali), come previsto dall'art.6 del D.M. 3/11/89.

Motivazione

La Sig.ra F.T., ha chiesto preventivamente l'autorizzazione per cure di neuro riabilitazione in ambito comunitario presso il Centro Tilak - Landeskrankenhaus Anna Dengel Haus di Hochzirl (Austria); l'istanza è stata acquisita al prot.AV3 n. 53025 del 18/05/2018.

L'autorizzazione al trasferimento per cure in Austria, è stata rilasciata in data 14/06/2018 dal Dirigente del Distretto di Civitanova Marche , in conformità al parere favorevole del C.R.R. branca neuro riabilitazione del 13/06/2018. trasmesso dall'ufficio Coordinamento CRR con nota prot. 67/ 0040997 del 13/06/2018 /ORMARCHE/DMO/P, e acquisito al prot. ASURAV3/AFF/GEN /29/06/2018 (TRS01) .

La Sig.ra F.T. risulta, come da verbale dell'INPS di Macerata 05/06/2018, invalida civile e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3,comma 3, L.5.2.1992,n.104 (revisione anno 2020), dunque con necessità di assistenza di un accompagnatore, così come autorizzato dal CRR.

L' ufficio competente della direzione amministrativa territoriale ha emesso il formulario comunitario S2 (Diritto alle cure programmate) prot.n. 6783/26/06/2018/ASURAV3/CMSAT/P.

Con nota del 18/06/2018 acquisita al prot. n.0065428 19/06/2018 l'interessata ha chiesto l'acconto delle spese che sono previste per le prestazioni autorizzate e da fruire nell'anno 2018, di importo particolarmente oneroso per il nucleo familiare, trasmettendo anche l'ISEE del nucleo familiare stesso (INPS-ISEE-2018-04224770W-00).

Le spese come da preventivo emesso il 16/04/2018 dal centro Tirol KliniKen- Hoczirl-Natters (data/approssimativa durata ricovero non ancora definita), risultano dell'importo totale di euro 16.843,04 per un mese, di cui euro 5.843,04 (degenza con modello E112/S2, eventuali interventi chirurgici presso Clinica di Innsbruck. acconto per esami radiologici o visite medici consulenti), ed euro 11.000,00 (trattamenti neuro riabilitativi).

Considerato che l'interessata ha dovuto anticipare tutte le spese sanitarie, entro i 10 gg precedenti il ricovero, per potere essere ammessa al ricovero come da usi del Centro, documentato con due bonifici bancari in data 21/06/2018 (BCC Recanati Colmurano causale F.T. ricovero del 02/07/2018) e che il trasferimento è avvenuto.

Si ritiene si possa procedere, ai sensi della normativa di settore in premessa richiamata, alla liquidazione dell'acconto nel limite previsto dalle stesse disposizioni (70% del 40% previsto per un mese di cura), per le spese relative al trattamento neuro riabilitativo, agli esami diagnostici o visite consulenti, nonché alla degenza, per l'importo pari alla somma di **euro 3.316,05**.

Il Direttore di Distretto e il Responsabile Amministrativo, per quanto di competenza, ha dichiarato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, nonché la sua regolarità procedurale

Per tutto quanto sopra espresso

SI PROPONE

- 1. Di riconoscere** e conseguentemente liquidare alla sig.ra F.T., le cui generalità possono desumersi dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma di euro 3.316,05 (70% del 40% ammissibile), a titolo di acconto delle spese di cui al preventivo della struttura (un mese) per le cure autorizzate, presso il Centro Tirol KliniKen-Landeskrankenhaus di Hochzirl (Austria) dal direttore di distretto dell'Area Vasta 3 in data 14/06/2018, su parere conforme del Centro Regionale di Riferimento (CRR) branca di neuro riabilitazione del 13/06/2018 (nota prot. n.67/0040997/13/06/2018/ORMARCHE/DMO/P, periodo 02/07/2018-31/12/2018, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.M.03/11/89, della D.G.R.M. 638/2005 e delle direttive impartite con nota prot.14272/DIP/RUF/MP del 06/07/2005;
- 2. Di stabilire** che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell'utente e dati sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano;
- 3. Di dare** atto che l'importo di euro 3.316,05, sarà imputato al budget che sarà assegnato per l'anno 2018, Aut. AV3 Terr. n.31 Sub 1 /2018, conto economico 0508010201, centro di costo 0822999;
- 4. Di stabilire** che il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità dell'utente e dati sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano;
- 5. Di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6. Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7. Di dare atto** che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi " altre tipologie".

IL DIRETTORE DI DISTRETTO - CIVITANOVA MARCHE

Dott. Gianni Turchetti

IL DIRETTORE UOC TERRITORIO

Dr. Alberto Carelli

Il funzionario istruttore

Dr.ssa Maria Antonella Marino

- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico